

	Repertorio n. 35953 Raccolta n. 13133	
	Verbale di deposito documento	Registrato a: Cagliari il 28/10/2020
	REPUBBLICA ITALIANA	n. 18201 Serie 1T Pagati euro 200,00 Modello Unico
	L'anno duemila venti il giorno ventisei del mese di ottobre in Monserra-	
	to, nel mio studio in Via San Gavino Monreale, 64, alle ore diciannove	
	e trenta.	
	26 ottobre 2020, ore 19,30.	
	Dinanzi a me dottor Paolo Emilio Pasolini Notaio in Monserrato iscritto	
	nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,	
	è comparso il signor:	
	- Fenu prof. Gianni, nato a Cagliari il 9 dicembre 1960, residente a	
	Cagliari, in Via Scano n. 44, codice fiscale FNE GNN 60T09 B354Q, il	
	quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità	
	di presidente della associazione:	
	- "ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E SERVIZIO CASA LIONS OR-	
	GANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o, in breve, "ASSOCIAZIONE	
	SOLIDARIETA' E SERVIZIO ODV", codice fiscale 92029950927, con	
	sede a Cagliari, Via Edward Jenner civico 6, (Cap 09121), iscritta al	
	Registro Generale del volontariato della Regione Sardegna in data 29	
	maggio 2018 al n. 1173, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri	
	lui spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto sociale.	
	Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io No-	
	taio sono certo,	
	nel premettere:	
	a) di essere attualmente il Presidente della associazione di cui in com-	

	parsa, mi dichiara di voler depositare il documento di cui in appresso	
	costituente lo statuto della predetta associazione;	
	b) in particolare, precisa che il giorno 23 ottobre 2020 si riunì in Caglia-	
	ri, presso l'Hotel Caesar, l'assemblea degli associati dell'associazione	
	predetta, per deliberare, tra le altre cose, l'adozione del nuovo testo di	
	statuto, adeguato al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), al	
	fine della iscrizione della Associazione al RUNTS (Registro Unico Na-	
	zionale Terzo Settore).	
	Tutto ciò premesso, il comparente, nella sua qualità, mi presenta e	
	consegna un documento contenente, come dichiara, lo statuto della	
	detta associazione, approvato con la citata delibera della assemblea	
	del giorno 23 ottobre 2020, affinché io Notaio lo conservi fra i miei atti.	
	Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ritiro detto statuto, che consi-	
	ste di sette fogli formato A4 e lo allego al presente atto, sotto la lettera	
	"A", sottoscritto come per legge.	
	Inoltre, il comparente dichiara che con la citata delibera dell'assemblea	
	del 23 ottobre 2020 vennero adottate le seguenti nomine di organi e	
	cariche della associazione:	
	Membri e cariche consiglio direttivo:	
	- Presidente: Fenu prof. Gianni, sopra generalizzato;	
	- Consigliere: Desogus ing. Gianfranco, nato a Nuragus il 27/3/1944,	
	segretario;	
	- Consigliere: Panu dr. Francesco, nato a Cagliari il 13/01/1956, Vice	
	Presidente;	
	- Consigliere: Longoni dr. Davide, nato a Cagliari il 22/10/1967, Teso-	

	riere;	
	- Consigliere: Lanfredi dr.ssa Silvana, nata a Mantova il 16/04/1946,	
	Direttrice;	
	- Consigliere: Pitzus prof. Franco, nato a Macomer l'1/12/1927;	
	- Consigliere: Valdes dr. Enrico, nato a Cagliari il 23/9/1945.	
	La parte autorizza me notaio a rilasciare copia autentica del presente	
	atto e dell'allegato a chiunque ne faccia richiesta.	
	Spese e tasse sono a carico della associazione sopra citata.	
	Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati per averne avuto	
	preventiva e piena conoscenza.	
	Il comparente, ricevuta l'informativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.	
	196, ha dichiarato di prestare il proprio consenso al trattamento dei da-	
	ti contenuti in quest'atto.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, fatto in Monserrato,	
	ove sopra, che viene firmato alle ore diciannove e quaranta dal com-	
	parente e da me notaio, previa lettura da me datane al comparente, il	
	quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà.	
	Consta l'atto di un foglio, parte dattiloscritto da persona di mia fiducia	
	sotto la mia direzione e parte completato a mano da me notaio sulle	
	prime tre facciate intere e parte della quarta fin qui.	
	Gianni Fenu	
	Dr. Paolo Emilio Pasolini notaio	

Allegato "A" all'atto n. 35953/13133

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E SERVIZI CASA LIONS ORGA-
NIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1.1- E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E SERVIZI CASA LIONS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o, in breve, "ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E SERVIZI ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2- L'associazione ha sede legale nel Comune di Cagliari. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3- L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - FINALITA'E ATTIVITA'

2.1- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a raggiungere i seguenti scopi:

a) attività di beneficenza affini agli scopi umanitari dello spirito lionistico internazionale. Finalità si solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria e nel campo della beneficenza. La struttura si propone di ospitare nella struttura deno-

minata “Casa Lions” o in altre strutture ad esso collegate, portatori di malattie oncologiche e similari, trapiantati o in attesa di trapianto, malati affetti in generale da importanti patologie in attesa di ricovero ospedaliero o sottoposti ad osservazione ovvero a regime in day hospital, non residenti a Cagliari o in centri limitrofi, consentendo loro ovvero ai familiari e accompagnatori di fruire di servizi logistici che rendano più accessibile e meno gravoso il loro stato.

b) svolgere attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla prevenzione dei tumori e delle malattie rare o altamente invalidanti;

c) sostenere la ricerca scientifica per la prevenzione, diagnosi precoce e cura del tumore e delle malattie rare o altamente invalidanti;

d) sostenere le attività di informazione, formazione e aggiornamento professionale sul tumore e le altre malattie presso medici, infermieri, psicologi e volontari.

2.2- Le attività che l’associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 320, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 104 e alla L. 22/6/2016 n. 112;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse ge-

nerale. Per le attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

2.3- L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.4- L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.5- Per raggiungere tali scopi l'associazione potrà, a titolo esemplificativo:

- collaborare con i servizi sanitari e sociali presenti sul territorio;
- costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite sistemi elettronici e telematici;
- promuovere incontri, dibattiti, tavole rotonde, attività divulgative ed educative, sia verso il pubblico in genere che nelle scuole di ogni ordine e grado, con esperti e/o con persone o gruppi che abbiano vissuto l'esperienza della malattia oncologica;

- erogare premi e borse di studio.

2.6- Per il conseguimento degli scopi sociali l'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, semplici o modali.

ART. 3 – AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

3.1- L'organizzazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone o a tre organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.

3.2- Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa.

3.3- Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

-per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

-per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente

statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

3.4- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

3.5- La delibera di ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.

3.6- L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

3.7- I soci, ancorchè distinti in categorie deliberate dall'assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5

del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

3.8- L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

ARTICOLO 4 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

4.1- I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.
- e) la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4.2- I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statu-

to, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;

b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;

c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;

f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

4.3- La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

4.4- L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, come previsto da apposito regolamento interno, in osservanza del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

5.2- Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

5.3- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano

morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

5.4- L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

5.5- Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge

5.6- I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 – ORGANI SOCIALI

6.1- Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci;

e) L'Organo di revisione (eventuale).

6.2- Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo e l'Organo revisore, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche richieste dal Codice del Terzo Settore.

ART. 7 – L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

7.1- L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

7.2- L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

7.3- L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

7.4- L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

7.5- L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata a.r., con l'indicazione delle materie da trattare.

7.6- L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresen-

tati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 8 – L'ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

8.1- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.2- L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.3- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

8.4- Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

8.5- Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

8.6- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in

caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

8.7- Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

9.1- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari. Il numero dei componenti è formato da un numero di sette persone, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' eletto dagli aderenti tra le persone fisiche associate.

9.2- Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.3- Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

9.4– Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in mancanza il Consiglio provvederà a cooptare

altri soci: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

9.5- L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

9.6- Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni.

9.7- I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

10.1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

10.2- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

10.3- Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

10.4- In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;

b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;

c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;

d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;

f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci

g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

10.5- Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

10.6- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro

più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

10.7- Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE

11.1- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

11.2- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.3- Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

11.4- In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO

12.1- L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore; esso dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

12.2– L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale.

L’eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l’assemblea nomina il Presidente. L’unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

12.3- Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l’art. 2399 del Codice Civile.

12.4- L’Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

12.5- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore l’assemblea ordinaria può assegnare all’Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l’unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell’apposito registro.

12.6- I membri dell’Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall’ufficio.

L’Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L’Organo di controllo:

- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI (EVENTUALE)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 14 – PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

13.1- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2- Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.3- L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può

trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo meramente esemplificativo:

-quote e contributi degli associati

-contributi pubblici e privati

-donazioni e lasciti testamentari

-rendite patrimoniali e finanziarie

-attività di raccolta fondi

-rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche

-contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti

-entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

-entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore

-ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

13.4- Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche la modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo legale rappresentante,

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 15 – BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 16 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

16.1 -L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.2- Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle at-

tività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

16.3- Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

16.4- L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

16.5- Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

16.6- Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

16.7- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 117/2017. Ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI

17.1- L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito.

f) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, se istituito.

17.2- I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) e sub f) che sono tenuti a cura dell'Organo di Competenza.

17.3- I soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese; l'assemblea può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento per contemperare l'effettività del diritto dei soci con la tutela della riservatezza dei dati e documenti, nell'ambito di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dalle indicazioni delle autorità di vigilanza.

ART. 18 – VOLONTARI E LAVORATORI

18.1- L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

18.2- L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condi-

zioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

18.3- L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

18.4- L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

18.5– L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite previsto dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

18.6- In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

19.1- In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza

previa messa in liquidazione.

19.2– Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 30 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla data di richiesta formulata per iscritto che una delle due parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio del Comune della sede dell'Associazione. Sia l'associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale e a rispettarla come tale, ai sensi dell'articolo 1372 del Codice Civile. L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

“Il presente Statuto entrerà automaticamente in vigore alla data previ-

sta dall’art 102, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 sostituendo il testo attualmente vigente”

ARTICOLO 21- RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Gianni Fenu

Dr. Paolo Emilio Pasolini notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.
Monserrato, 28 ottobre 2020.